

STATUTO

Edizione 2020

© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti o diffusi
a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione
dei testi a cura di UNI.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2020.

Testo approvato mediante Referendum
il 29 luglio 2020 e iscritto nel Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 281
della pagina 536 del volume 2 il 26 agosto 2020.

Indice

I.	COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI	3
II.	SOCI	5
III.	ORGANI STATUTARI	7
IV.	ASSEMBLEA DEI SOCI	8
V.	COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO	11
VI.	CONSIGLIO DIRETTIVO	13
VII.	GIUNTA ESECUTIVA	16
VIII.	PRESIDENTE	17
IX.	COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI	18
X.	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	18
XI.	COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	19
XII.	COMMISSIONE CENTRALE TECNICA	20
XIII.	PROGETTI DI NORMA	21
XIV.	UFFICI E PERSONALE	22
XV.	PATRIMONIO ED INTROITI	23
XVI.	MODIFICHE ALLO STATUTO - ENTRATA IN VIGORE - SCIoglimento DELL'ENTE	23

I. COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 Definizione, natura e scopi

UNI - Ente Italiano di Normazione¹ è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.

UNI è una associazione senza scopo di lucro con sede in Milano. I principi cui si ispira sono di affermare la dignità della Persona e tutelare i Diritti Umani fondamentali.

UNI agevola gli attori economici e sociali, di diritto pubblico o privato, interessati a elaborare, promuovere e diffondere la normazione tecnica quale strumento di supporto per la crescita economica, il progresso sociale, il miglioramento della qualità, la valorizzazione dell'innovazione nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nell'attuazione di pratiche coerenti con esso.

Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con l'obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l'ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali.

Le modalità proprie dell'attività di normazione svolta da UNI sono la coerenza, la trasparenza, la democraticità, la consensualità, la volontarietà e l'indipendenza. In tale prospettiva, UNI orienta la propria attività all'individuazione di soluzioni dei problemi mediante processi innovativi, capaci di assicurare uguale benessere alle generazioni presenti e future, mediante l'implementazione di un modello di responsabilità sociale e di gestione della complessità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi UNI provvede a:

- a) sviluppare norme tecniche o altri tipi di documenti di carattere tecnico ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;
- b) gestire e coordinare la partecipazione dell'Italia nelle attività di normazione europea e internazionale, in qualità di membro italiano del CEN – Comitato Europeo della Normazione e dell'ISO – Organizzazione Internazionale della Standardizzazione;
- c) mantenere i rapporti e collaborare con gli Organismi Nazionali di Normazione degli altri Paesi;

¹ Nello Statuto edizione 1991 la denominazione era UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

- d) pubblicare e commercializzare le norme tecniche o altri tipi di documenti di carattere tecnico;
- e) sostenere la comprensione e l'uso appropriato delle norme tecniche o altri tipi di documenti di carattere tecnico attraverso servizi di formazione e di interpretazione;
- f) costituire archivi della normazione nazionale, europea, internazionale e di produzione estera;
- g) promuovere la cultura della normazione verso tutte le componenti della società civile e della Pubblica Amministrazione con particolare attenzione al mondo degli studenti e dei consumatori;
- h) promuovere attività a carattere scientifico e culturale riguardanti la normazione e la sua interazione con altre pratiche e discipline, con particolare attenzione al mondo accademico e a quello della ricerca;
- i) promuovere una corretta pratica di valutazione della conformità rispetto alle norme tecniche e altri tipi di documenti a carattere normativo, e di valorizzazione del "Marchio UNI";
- j) attuare tutte le iniziative per la tutela dei diritti e la vendita delle norme;
- k) assumere ogni altra iniziativa giudicata utile al raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 2 Enti Federati

Prendono il nome di Enti Federati le organizzazioni che, sulla base di una Convenzione di Federazione con UNI, svolgono attività di normazione, ciascuna per il settore di propria competenza sul piano nazionale, europeo e internazionale. Tale attività è svolta nel rispetto del presente Statuto e nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento UE n.1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017.

La Convenzione di Federazione è predisposta e sottoscritta in conformità all'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

Per ciascun settore di normazione tecnica può operare un solo Ente Federato.

Gli Enti Federati sono soci di diritto, ai sensi dell'art. 4.

Il coordinamento tra UNI e gli Enti Federati è effettuato nell'ambito del Consiglio Direttivo, con la costituzione di un Comitato Consultivo degli Enti Federati.

Composizione, Scopi e Compiti del Comitato Consultivo degli Enti Federati saranno stabiliti in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'UNI.

II. SOCI

Art. 3 Categorie dei soci

I soci dell'UNI si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci di diritto;
- c) soci ordinari.

È socio fondatore la Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria).

Art. 4 Soci di diritto

Sono soci di diritto i Ministeri presenti nel Comitato di Indirizzo Strategico, l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli Enti Federati.

I soci di diritto sono esentati dal versamento delle quote.

La partecipazione di esperti nominati dai soci di diritto nelle Commissioni Tecniche dell'UNI è stabilita in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Soci ordinari

Possono far parte dell'UNI in qualità di soci ordinari i soggetti interessati all'attività di normazione:

- a) gli enti pubblici;
- b) le associazioni, federazioni e confederazioni di qualsiasi natura;
- c) gli ordini e collegi territoriali, i consigli e le associazioni nazionali professionali;
- d) gli enti tecnici, scientifici e di ricerca e di istruzione, le università, i consorzi, gli enti professionali, economici, assicurativi e previdenziali;
- e) le imprese;
- f) i professionisti e le società di professionisti;
- g) le persone fisiche.

I soggetti di cui alla lettera g) possono sottoscrivere solo 1 (una) quota ordinaria.

Sono soci ordinari "di rappresentanza" i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che sottoscrivono almeno 20 (venti) quote ordinarie.

Sono "grandi soci" i soci ordinari di rappresentanza che sottoscrivono almeno 200 (duecento) quote ordinarie.

Art. 6 Ammissione dei soci

Le domande di ammissione ad UNI devono essere indirizzate al Presidente per posta ordinaria o per posta elettronica da parte del legale rappresentante, in caso di soggetto giuridico, e da parte della stessa, in caso di persona fisica di cui all'art 5 lettera g).

La presentazione della domanda implica l'accettazione dello Statuto, della Carta di Integrità e dei Regolamenti dell'UNI in vigore al momento della presentazione stessa.

I soggetti di cui all'art. 5 sono ammessi quali soci ordinari dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

L'esito della domanda di associazione ad UNI viene comunicata al richiedente entro 2 (due) settimane dalla decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di esito negativo della domanda, opportunamente motivata, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi in via definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni.

L'attribuzione della qualità di socio ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salva dichiarazione di recesso, da notificare al Presidente secondo le modalità e nei termini stabiliti all'art. 9.

Art. 7 Doveri dei soci

I soci dell'UNI sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale, così come definita dal Consiglio Direttivo;
- b) al rispetto ed alla diffusione dei valori della normazione - coerenza, trasparenza, democraticità, consensualità, volontarietà e indipendenza;
- c) ad adoperarsi alla diffusione della cultura della normazione ed all'applicazione, impiego e possesso legale delle norme tecniche e, per i soci ordinari di rappresentanza, anche nei confronti dei propri rappresentati;
- d) a dare concreto apporto ai lavori di normazione in considerazione della loro specializzazione e competenza;
- e) a segnalare ad UNI eventuali impedimenti all'osservanza di norme tecniche o altri tipi di documenti di carattere tecnico.

Art. 8 Diritti dei soci

I soci dell'UNI hanno diritto:

- a) di intervenire all'Assemblea, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e seguenti;
- b) di consultare tutte le pubblicazioni esistenti presso gli archivi informatici dell'UNI;
- c) di ricevere l'assistenza dell'UNI per l'interpretazione delle norme tecniche;
- d) di partecipare alle attività di normazione tecnica, secondo le modalità stabilite nell'art. 34;
- e) di ricevere la rivista ed il bollettino dell'UNI.

Art. 9 Recesso, decadenza, esclusione dei soci

Il recesso dall'UNI è comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente. Ove ciò avvenga entro il 30 settembre, il recesso ha effetto immediato e non dà diritto alla restituzione della quota sociale dell'anno in corso. Nel caso avvenga dopo il 30 settembre, ai sensi dell'art. 6, la quota sociale è tacitamente rinnovata per l'anno successivo e deve essere comunque corrisposta.

La decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui vengano meno i presupposti, soggettivi o oggettivi, che ne hanno consentito l'ammissione.

Il provvedimento di decadenza è notificato agli interessati con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. La decisione del Collegio dei Probiviri, che deve essere assunta entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricorso, è definitiva.

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di inadempimento all'obbligo del pagamento della quota annuale e in ogni altro caso in cui lo stesso sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'UNI.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati al socio con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata dal Presidente dell'UNI. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.

Ove le giustificazioni non siano ritenute valide o in caso di mancata presentazione di esse entro il termine di 30 (trenta) giorni, il socio è dichiarato escluso dall'attività sociale.

L'esclusione ha effetto immediato. Avverso la delibera di esclusione, il socio può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

III. ORGANI STATUTARI

Art. 10 Definizioni

Sono organi statutari dell'UNI:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato di Indirizzo Strategico;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori Legali;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato di Coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni.

IV. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci dell'UNI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UNI o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente da lui designato o dal Vicepresidente più anziano di età.

I componenti degli organi statutari di cui all'art. 10, ad esclusione del Presidente, possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, svolge il ruolo di segretario dell'Assemblea il Direttore Generale dell'UNI.

Art. 12 Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo e prende atto della relazione dei Revisori Legali;
- b) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva il Bilancio di Sostenibilità definito dal Comitato di Indirizzo Strategico;
- d) ratifica il valore delle quote associative definite dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica gli elenchi dei nuovi soci iscritti e dei soci dimissionari;
- f) elegge il Presidente dell'UNI;
- g) elegge i 12 (dodici) membri del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 21, lettera h), nonché i componenti del Collegio dei Revisori Legali e del Collegio dei Probiviri;
- h) delibera il compenso degli Amministratori e dei componenti del Collegio dei Revisori Legali;
- i) delibera sui ricorsi dei soci avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 40;
- b) delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'UNI, alla nomina dei Commissari liquidatori e alla devoluzione del residuo patrimonio secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 42.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. La lettera di convocazione deve essere trasmessa con almeno 2 (due) settimane di anticipo dalla data della riunione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, nei casi in cui sia ritenuto opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti soci che dispongano di almeno 1/8 del totale dei voti spettanti all'Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria e nei casi previsti dalla legge, può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori Legali.

Le modalità di candidatura all'Assemblea del Presidente e dei membri e dei componenti di cui all'art. 12, lettera g), nonché le modalità di convocazione e votazione, sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dei soci presenti.

Per la valida costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rinvia agli articoli 40 e 42.

Art. 15 Diritto di voto

Nelle votazioni in Assemblea ogni socio ordinario ha diritto ad un voto per ogni quota unitaria da lui sottoscritta.

In ogni caso, nessun socio può esercitare, in Assemblea, il diritto di voto per un numero complessivo di voti superiore ai 3/10 dei voti complessivamente esercitabili dai soci presenti in Assemblea.

I soci di diritto hanno diritto, ciascuno, a un solo voto.

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali, nelle modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 13.

Art. 16 Deleghe

Ogni socio può essere rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante o da persona dallo stesso appositamente delegata per iscritto.

Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea non più di 5 (cinque) soci ordinari (non di rappresentanza), sulla base di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante di questi ultimi.

Ogni socio ordinario di rappresentanza di cui all'art. 5 può rappresentare in Assemblea non più di 20 (venti) soci ordinari, sulla base di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante di questi ultimi, per un numero di voti complessivo non superiore a quello posseduto.

Le modalità per l'esercizio della delega sono stabilite nel Regolamento di cui all'art. 13.

I componenti degli Organi statutari di cui all'art. 10 ed i dipendenti dell'UNI non possono essere portatori di alcuna delega.

Art. 17 Assunzione delle decisioni con metodo referendario

Le decisioni di competenza dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, possono essere assunte con metodo referendario, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, a fronte di determinate situazioni adeguatamente motivate dallo stesso Consiglio Direttivo.

In questi casi il Consiglio Direttivo elabora una proposta completa di decisione sottoponendola ai soci con modalità che assicurino la massima partecipazione degli aventi diritto e la trasparenza delle operazioni di voto.

La decisione si intenderà assunta qualora partecipino tanti soci portatori nel complesso di almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto ad esprimere il voto in assemblea. Le decisioni con metodo referendario sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 15.

Nel caso in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse per l'assunzione della decisione in forma assembleare, esse saranno rispettate anche quando la decisione è da assumere con metodo referendario.

Possono essere assunte con metodo referendario anche le decisioni di cui all'art. 40.

Le modalità di organizzazione del referendum e di adozione delle delibere sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

La verifica degli esiti del referendum è rimessa al Collegio dei Revisori Legali, che redige contestualmente il verbale delle relative operazioni.

V. COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO

Art. 18 Composizione

Il Comitato di Indirizzo Strategico è composto da:

- a) il Presidente dell'UNI;
- b) il rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, componente del Consiglio Direttivo;
- c) il rappresentante dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni, componente del Consiglio Direttivo;
- d) il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni, componente del Consiglio Direttivo;
- e) il rappresentante del Ministero dell'Interno, in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni, componente del Consiglio Direttivo;
- f) il rappresentante del Ministero della Difesa, componente del Consiglio Direttivo;
- g) un rappresentante di altri Ministeri che, interessati alla normazione tecnica, ne facciano domanda;
- h) il rappresentante di ogni grande socio che non sia già presente di diritto nel Comitato di Indirizzo Strategico, componente del Consiglio Direttivo;
- i) 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, lettera g);
- j) i Presidenti degli Enti Federati;
- k) il rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni, componente del Consiglio Direttivo;
- l) un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- m) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- n) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- o) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- p) un rappresentante di UNIONCAMERE;
- q) un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
- r) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
- s) un rappresentante delle organizzazioni ambientaliste;
- t) il Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
- u) il Presidente dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA);
- v) i due Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica;
- w) il Direttore Generale dell'UNI;

x) un rappresentante dei dipendenti di UNI.

I profili dei componenti di diritto del Comitato di Indirizzo Strategico e le modalità di individuazione sono stabiliti in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I componenti elettivi del Comitato di Indirizzo Strategico durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Il componente decade dalla carica in caso di assenza non giustificata per iscritto a 3 (tre) riunioni consecutive. Il Comitato di Indirizzo Strategico deve provvedere alla valutazione del caso e deliberare nel merito.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo Strategico intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori Legali.

Possano essere invitati a partecipare a singole riunioni del Comitato di Indirizzo Strategico dal Presidente dell'UNI, su temi specifici, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Centro Studi sulla Normazione, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e il Presidente della Commissione dell'Integrità, nonché ogni altro portatore di interesse della società civile.

Art. 19 Attribuzioni

Il Comitato di Indirizzo Strategico:

- a) definisce la visione dell'Ente e la mappatura degli stakeholder;
- b) stabilisce il ruolo dell'UNI nella società italiana e nell'Infrastruttura per la Qualità;
- c) individua le linee strategiche di medio e lungo periodo;
- d) propone al Consiglio Direttivo le tematiche da sviluppare per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- e) definisce il Bilancio di Sostenibilità dell'Ente da presentare all'Assemblea;
- f) individua i temi della normazione in relazione ai trend di mercato nazionale ed internazionale;
- g) contribuisce alla definizione della posizione italiana agli indirizzi strategici di CEN e ISO;
- h) segue lo sviluppo delle attività di normazione in coerenza con le linee strategiche, sulla base delle informazioni del Presidente della Commissione Centrale Tecnica;
- i) esercita attività consultiva al Consiglio Direttivo, ove richiesto dal medesimo;
- j) costituisce al suo interno Gruppi di lavoro ad hoc.

Il Comitato di Indirizzo Strategico istituisce il Centro Studi sulla Normazione, stabilendone le attribuzioni e nominandone i componenti.

Art. 20 Funzionamento

Il Comitato di Indirizzo Strategico è convocato almeno 2 (due) volte l'anno.

Il Comitato di Indirizzo Strategico è convocato e presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente da lui designato. La convocazione deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti sui quali il Comitato di Indirizzo Strategico è chiamato a deliberare. Le deliberazioni sono valide, purché sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, svolge funzioni di segretario del Comitato di Indirizzo Strategico il Direttore Generale dell'UNI.

Le modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

VI. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'UNI;
- b) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico;
- c) un rappresentante dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Interno, in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- f) un rappresentante del Ministero della Difesa;
- g) un rappresentante di ogni grande socio che non sia già presente di diritto nel Consiglio Direttivo;
- h) 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, lettera g);
- i) i Presidenti degli Enti Federati;
- j) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in relazione alle funzioni di cui al Decreto Legislativo n.223/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- k) il Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);

- l) il Presidente dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA);
- m) 2 (due) Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica.

I profili dei componenti di diritto ed elettivi del Consiglio Direttivo sono stabiliti in un apposito Regolamento. I rappresentanti in Consiglio Direttivo nelle loro rispettive funzioni sono componenti del Comitato di Indirizzo Strategico.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Il componente decade dalla carica in caso di assenza non giustificata per iscritto a 3 (tre) riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla valutazione del caso e deliberare nel merito.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori Legali e il Direttore Generale dell'UNI.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dal Presidente dell'UNI, su temi specifici, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Centro Studi sulla Normazione, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e il Presidente della Commissione dell'Integrità.

Art. 22 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, su indicazione del Presidente, i 4 (quattro) Vicepresidenti, uno dei quali è nominato Presidente della Commissione Centrale Tecnica.

Il Consiglio Direttivo:

- a) sulla base degli indirizzi del Comitato di Indirizzo Strategico, definisce e progetta le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Ente - linee operative, gestione del rischio e approvazione del bilancio preventivo - nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;
- b) relaziona annualmente al Comitato di Indirizzo Strategico sullo sviluppo delle linee strategiche di medio e lungo periodo;
- c) quantifica l'ammontare della quota annuale e definisce le regole di attribuzione del numero di quote da sottoscrivere dai soci ordinari, compresi i soci di rappresentanza ed i grandi soci;
- d) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente Statuto, il funzionamento dell'UNI;
- e) nomina tra i membri eletti dall'Assemblea nel Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12 lettera g), 2 (due) componenti della Giunta Esecutiva, di cui all'art. 24 lettera c);
- f) nomina gli esperti della Commissione Centrale Tecnica di cui all'art. 31 lettera k), sulla base delle segnalazioni dei rispettivi soggetti rappresentati;
- g) delibera sulla convocazione dell'Assemblea e sui bilanci e la relazione da presentare annualmente all'Assemblea stessa;

- h) delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei soci, e sull'ammissione dei soci secondo l'apposito Regolamento;
- i) propone il compenso degli Amministratori e dei componenti del Collegio dei Revisori Legali, da sottoporre all'Assemblea per la deliberazione;
- j) nomina e revoca il Direttore Generale dell'UNI;
- k) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta Esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 25, lettera o);
- l) approva i Regolamenti richiamati dal presente Statuto, organizzati in un testo unico;
- m) delibera il riconoscimento degli Enti Federati e la loro eventuale revoca;
- n) delibera nel merito della Convenzione di Federazione di cui all'art. 2;
- o) costituisce al suo interno Gruppi di lavoro ad hoc;
- p) approva le politiche commerciali per la vendita di norme e servizi dell'UNI proposti dalla Giunta Esecutiva;
- q) approva l'avvio dei lavori e la conclusione delle prassi di riferimento;
- r) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea o al Comitato di Indirizzo Strategico.

Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Consultivo degli Enti Federati, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001 e la Commissione dell'Integrità, stabilendone le attribuzioni e nominandone i componenti.

Art. 23 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 (tre) volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente da lui designato. La convocazione deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, purché sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Qualora nella seduta non sia presente la maggioranza dei componenti, il Presidente convoca una nuova seduta, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.

In seconda seduta le deliberazioni adottate sono valide se è presente 1/3 dei componenti in carica e risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, svolge funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell'UNI.

Le modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento del Consiglio Direttivo sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

VII. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 24 Composizione

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente dell'UNI;
- b) i Vicepresidenti dell'UNI;
- c) 2 (due) dei 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, lettera g), di cui 1 (uno) in rappresentanza delle piccole e medie imprese;
- d) il rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, di cui all'art. 21, lettera b);
- e) il rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui all'art. 21, lettera j);
- f) 1 (uno) dei Presidenti degli Enti Federati, in loro rappresentanza, di cui all'art. 21 lettera i).

Alle riunioni della Giunta Esecutiva intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori Legali e il Direttore Generale dell'UNI.

Art. 25 Attribuzioni

La Giunta Esecutiva:

- a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e gli indirizzi generali del Comitato di Indirizzo Strategico e vigila sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie;
- b) cura l'attuazione delle linee strategiche di medio e lungo periodo;
- c) propone l'ammontare della quota annuale e le regole di attribuzione del numero di quote da sottoscrivere dai singoli soci, per l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) presenta al Consiglio Direttivo lo schema dei bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) coordina l'attività dell'Ente;
- f) costituisce le singole Commissioni Tecniche, su proposta della Commissione Centrale Tecnica, definendo titolo, campo di applicazione e parti economiche e sociali da coinvolgere;

- g) vigila sull'attività della Commissione Centrale Tecnica ed in particolare sul bilanciamento della composizione delle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati;
- h) vigila e sovrintende sulla partecipazione dell'Ente alle attività di normazione europea (CEN) ed internazionale (ISO);
- i) coordina e sovrintende la partecipazione di UNI in enti esterni;
- j) approva le politiche di sviluppo ed utilizzo del "Marchio UNI";
- k) esercita le funzioni che le vengono affidate dal Comitato di Indirizzo Strategico e dal Consiglio Direttivo;
- l) sviluppa e propone al Consiglio Direttivo i Regolamenti citati nel presente Statuto;
- m) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di politiche commerciali per la vendita di norme e servizi dell'UNI;
- n) delibera sull'articolazione della struttura dell'UNI, di cui all'art. 37, su proposta del Direttore Generale dell'UNI;
- o) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Direttivo stesso per la ratifica.

Art. 26 Funzionamento

La Giunta Esecutiva è convocata almeno 4 (quattro) volte l'anno, secondo le modalità stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente, o dal Vicepresidente da lui designato.

Il Direttore Generale dell'UNI svolge funzioni di segretario, salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente.

VIII. PRESIDENTE

Art. 27 Attribuzioni

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la legale rappresentanza dell'UNI.

Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto per altri soli 4 (quattro) anni.

Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo Strategico, del Consiglio Direttivo, e della Giunta Esecutiva, con il supporto del Direttore Generale e della struttura operativa dell'UNI.

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea, dal Comitato di Indirizzo Strategico e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ratifica le norme tecniche elaborate dalle Commissioni Tecniche dell'UNI e dagli Enti Federati su proposta della Commissione Centrale Tecnica e ne autorizza la pubblicazione.

Il Presidente ratifica le prassi di riferimento su proposta del Consiglio Direttivo e ne autorizza la pubblicazione.

Il Presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni ai Vicepresidenti; in casi di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente più anziano di età.

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, il Presidente dell'UNI può delegare l'approvazione dei progetti di norma al Presidente della Commissione Centrale Tecnica.

IX. COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Art. 28 Composizione, attribuzioni e funzionamento

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso, restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori Legali.

Il Collegio si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Il Collegio effettua un controllo di legalità perché i Revisori Legali verificano il rispetto della legge e dello Statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all'Assemblea eventuali fatti rilevanti.

Il Collegio deve essere convocato, e può partecipare, alle riunioni della Giunta Esecutiva, del Comitato di Indirizzo Strategico, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

X. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 Costituzione, attribuzioni e funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è composto da 1 (uno) Presidente e da 2 (due) componenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. L'Assemblea nomina altresì 2 (due) membri supplenti.

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di rigetto alle domande di ammissione all'UNI. Decide altresì, in via definitiva, sulle controversie in tema di

decadenza dei soci di cui all'art. 9 e su ogni altra controversia che possa insorgere tra i soci e l'UNI.

I Probiviri restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

XI. COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 30 Costituzione, attribuzioni e funzionamento

Il Comitato di Coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni è composto da:

- a) il Presidente e i Vicepresidenti dell'UNI;
- b) uno dei Presidenti degli Enti Federati, in loro rappresentanza;
- c) il rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico in Consiglio Direttivo;
- d) il rappresentante dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM) in Consiglio Direttivo;
- e) il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Consiglio Direttivo;
- f) il rappresentante del Ministero dell'Interno in Consiglio Direttivo;
- g) il rappresentante del Ministero della Difesa in Consiglio Direttivo;
- h) i rappresentanti dei Ministeri in Comitato di Indirizzo Strategico;
- i) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
- j) un rappresentante di UNIONCAMERE;
- k) un rappresentante nominato da ITACA;
- l) un rappresentante nominato da ANCI;
- m) un rappresentante degli ordini e collegi professionali;
- n) un rappresentante delle università;
- o) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- p) un rappresentante dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA).

Il Comitato di Coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni è convocato e presieduto dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato promuove il più stretto coordinamento delle pubbliche amministrazioni partecipanti allo scopo di garantire la massima utilità e coerenza nell'apporto fornito dai soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione delle funzioni assegnate all'UNI dal presente Statuto. Può formulare proposte al Comitato di Indirizzo Strategico ed al Consiglio Direttivo riguardanti l'assunzione, da parte dell'UNI, di compiti e iniziative riconducibili al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'UNI, che svolge funzioni di segretario, salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente.

Il Comitato è convocato presso la sede UNI di Roma, almeno 1 (una) volta l'anno.

XII. COMMISSIONE CENTRALE TECNICA

Art. 31 Composizione

La Commissione Centrale Tecnica è composta da:

- a) il Vicepresidente dell'UNI incaricato di presiedere la Commissione Centrale Tecnica;
- b) i Presidenti delle Commissioni Tecniche dell'UNI;
- c) i Presidenti delle Commissioni Centrali Tecniche degli Enti Federati;
- d) i Direttori degli Enti Federati;
- e) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- f) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di Coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 30;
- g) un rappresentante del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
- h) un rappresentante dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA);
- i) un esperto di ogni grande socio;
- j) un esperto di ogni socio ordinario di rappresentanza, diverso dalla lettera i), che ne faccia richiesta;
- k) un esperto per ognuna delle 4 (quattro) categorie delle piccole e medie imprese, sindacati dei lavoratori, consumatori, organizzazioni ambientaliste, individuato dalla categoria di riferimento e nominato dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 22 lettera f).

La Commissione Centrale Tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, 2 (due) Vicepresidenti che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per altri 4 (quattro) anni. Almeno 1 (uno) tra i 2 (due) Vicepresidenti è espressione degli Enti Federati.

La mancata partecipazione, non giustificata per iscritto, per 3 (tre) volte consecutive comporta l'automatica decadenza del diritto di partecipare alle riunioni della Commissione Centrale Tecnica.

Art. 32 Attribuzioni

La Commissione Centrale Tecnica:

- a) elabora le direttive di carattere generale circa i lavori di normazione tecnica;
- b) propone alla Giunta Esecutiva la costituzione di nuove Commissioni Tecniche (siano esse istituite presso l'UNI o presso gli Enti Federati);
- c) presenta alla Giunta Esecutiva il proprio programma di lavoro annuale;
- d) sovrintende e coordina i lavori svolti dalle singole Commissioni Tecniche (siano esse istituite presso l'UNI o presso gli Enti Federati);
- e) indirizza alle competenti Commissioni Tecniche (siano esse istituite presso l'UNI o presso un Ente Federato) le richieste di progetti di norme pervenute all'UNI;
- f) delibera sui progetti norma che vengono presentati dalle singole Commissioni Tecniche (siano esse istituite presso l'UNI o presso un Ente Federato);

- g) propone al Consiglio Direttivo il Regolamento delle Commissioni Tecniche (siano esse istituite presso l'UNI o presso gli Enti Federati);
- h) coordina a livello nazionale le attività normative svolte a livello europeo e internazionale, rispettivamente in sede CEN e ISO, avvalendosi delle competenti Commissioni Tecniche istituite presso l'UNI o presso gli Enti Federati, se esistenti.

Art. 33 Funzionamento

La Commissione Centrale Tecnica è convocata almeno 3 (tre) volte l'anno.

Le modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento della Commissione Centrale Tecnica sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche, costituite sia presso l'UNI sia presso gli Enti Federati, hanno il compito di predisporre ed elaborare i progetti di norma e interfacciare le attività CEN e ISO nei settori di loro rispettiva competenza.

La composizione di ciascuna Commissione Tecnica garantisce una equilibrata rappresentanza delle parti economiche e sociali interessate.

Di ogni Commissione Tecnica possono far parte 1 (uno) o più esperti rappresentanti delle amministrazioni dello Stato presenti nel Comitato di Coordinamento della Pubblica Amministrazione che ne facciano richiesta.

Le modalità di funzionamento e di coordinamento delle attività delle Commissioni Tecniche sono stabilite in un apposito Regolamento della Commissione Centrale Tecnica e approvato dal Consiglio Direttivo.

XIII. PROGETTI DI NORMA

Art. 35 Procedura di elaborazione dei progetti di norma tecnica e di pubblicazione in norme tecniche UNI

I progetti di norma tecnica (o specifiche tecniche o rapporti tecnici) sono elaborati dalle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati fino al raggiungimento del consenso delle parti rappresentate sui contenuti.

Nel caso di lavori di normazione nazionale, la definizione dei progetti viene condotta nell'ambito di Organi Tecnici gestiti da UNI o da un Ente Federato, a seconda della competenza.

Tali lavori di normazione nazionali possono essere preceduti da lavori di pre-normazione per l'elaborazione di prassi di riferimento secondo le modalità stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di lavori di normazione europea o internazionale gli esperti italiani nominati da UNI concorrono alla stesura dei contenuti nell'ambito della procedura di elaborazione e pubblicazione delle norme gestita rispettivamente da CEN e da ISO, e sulla base delle posizioni concordate negli organi tecnici di interfaccia nazionale.

Tutti i progetti di norma tecnica vengono sottoposti ad inchiesta pubblica finale al fine di raccogliere contributi da tutti i soggetti economici e sociali interessati. Nel caso di lavori di normazione nazionale le eventuali osservazioni e proposte che risulteranno dall'inchiesta sono rese note alla Commissione Tecnica o Ente Federato competente per la redazione finale.

I progetti di norma tecnica che hanno concluso l'inchiesta sono sottoposti alla Commissione Centrale Tecnica e successivamente alla ratifica del Presidente dell'UNI.

Le modalità di processo di elaborazione e pubblicazione delle norme tecniche sono stabilite in un apposito Regolamento proposto dalla Commissione Centrale Tecnica e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 36 Sigla UNI

La sigla "UNI" può essere applicata soltanto sulle norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici, le prassi di riferimento ed altri documenti della normazione, approvati secondo le modalità contemplate nell'art. 35 e sulla base dei Regolamenti e delle procedure in vigore.

XIV. UFFICI E PERSONALE

Art. 37 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'UNI comprende i servizi tecnici, commerciali, amministrativi ed istituzionali necessari per il funzionamento dell'Ente.

Tale struttura è articolata in funzioni direttive, operative e di supporto a cui è preposto un Direttore Generale dell'UNI.

Il Direttore Generale esercita le funzioni demandategli dal Presidente, con i poteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed in particolare cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo Strategico, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Il Direttore Generale predispone il bilancio dell'Ente e provvede ad assicurare il lavoro di segreteria delle Commissioni Tecniche costituite presso UNI e del supporto della struttura presso il CEN e l'ISO.

Art. 38 Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'UNI sono regolamentati dal Contratto Nazionale e dalla parte integrativa aziendale.

XV. PATRIMONIO ED INTROITI

Art. 39 Definizioni

Il patrimonio dell'UNI è costituito:

- a) dalle proprietà immobiliari;
- b) dalla biblioteca dei contenuti delle norme tecniche, delle specifiche tecniche, dei rapporti tecnici e delle prassi di riferimento;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente;
- d) da un fondo di riserva istituzionale atto a garantire, in caso di crisi economico-finanziaria, la gestione dell'Ente per un periodo minimo di 6 (sei) mesi. Tale fondo è alimentato da eventuali avanzi di esercizio fino a coprire un importo congruo in relazione ai costi di gestione per i quali è stato costituito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'UNI.

Gli introiti dell'UNI sono costituiti da:

- a) quote sociali annue;
- b) proventi derivanti dalla vendita delle norme;
- c) proventi derivanti da attività di servizi, vendita di beni e diritti a terzi, formazione;
- d) contributi pubblici ai sensi del Decreto Legislativo n.223/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti a favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative afferenti l'attività di normazione;
- f) rendite del patrimonio.

XVI. MODIFICHE ALLO STATUTO - ENTRATA IN VIGORE - SCIoglimento DELL'ENTE

Art. 40 Modifiche allo Statuto

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci portatori, nel complesso, della maggioranza dei voti esprimibili in Assemblea e delibera validamente con il voto favorevole di tanti

soci portatori, nel complesso, di almeno i 2/3 del numero complessivo dei voti esprimibili dai soci presenti. In alternativa la decisione può essere presa con metodo referendario secondo quanto specificato all'art. 17.

Qualora nella seduta non sia presente la maggioranza dei componenti, il Presidente convoca una nuova seduta, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci portatori, nel complesso, di almeno 1/3 dei voti esprimibili in Assemblea e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci portatori, nel complesso, di almeno i 2/3 del numero complessivo dei voti esprimibili dai soci presenti. In tal caso non si applica l'art. 17.

Art. 41 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'autorità governativa competente. Per effetto dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente in carica è chiamato a provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla sua completa attuazione, nonché ad assicurare l'indizione dell'elezione del Presidente di UNI, entro l'anno solare di entrata in vigore.

è escluso ogni effetto retroattivo.

Art. 42 Scioglimento dell'UNI

Lo scioglimento dell'UNI è deliberato dall'Assemblea, su proposta assunta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di voti spettanti ai consiglieri ovvero su proposta scritta da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

La deliberazione dell'Assemblea è valida se riporta il voto favorevole di almeno 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Deliberato lo scioglimento l'Assemblea procede immediatamente alla nomina di 2 (due) o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i soci.

I beni che residuano dalla liquidazione sono devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di pronunzia da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilisce l'art.31 del Codice Civile.

In nessun caso può trovare applicazione l'art. 17.





Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/normeuni
www.twitter.com/normeuni
www.twitter.com/formazioneuni
www.linkedin.com/company/normeuni

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39
0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604,
uni.roma@uni.com